

# LEGACOOOP

## Come funziona una cooperativa

Riferimenti normativi

# Principali riferimenti normativi

**Costituzione, art. 45** «La Repubblica riconosce la **funzione sociale della cooperazione** a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura con gli **opportuni controlli** il carattere e le finalità»

**Codice Civile, Libro V - Titolo VI (artt. 2511 - 2545) oltre alle norme spa e srl in quanto compatibili**

# Principali leggi speciali

- L. 381/1991 Disciplina delle cooperative sociali
- L. 59/1992 – introduce strumenti finanziari e socio finanziatore
- L. 142/2001 - revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento al socio lavoratore
- D.lgs. 220/2002 riordino della Vigilanza
- D.lgs. 6/2003 Riforma del Diritto societario

# Statuto

## Contenuti

- Denominazione e sede
- Durata
- Scopo e oggetto
- Soci – ammissione, recesso, esclusione, diritti
- Emissione di strumenti finanziari
- Organi sociali – assemblea, cda, organo di controllo
- Patrimonio sociale, bilancio, destinazione utile
- Scioglimento, clausola arbitrale
- Clausole mutualistiche

# Regolamenti

- Socio lavoratore (L.142/01) – *sempre obbligatorio per coop lavoro e va depositato in DTL*
- Prestito sociale
- Ristorno
- Soci speciali
- Assemblee separate
- Elettorale
- .....

# Albo delle Cooperative

1. CONSUMO
2. PRODUZIONE LAVORO
3. AGRICOLE
4. EDILIZIE DI ABITAZIONE
5. TRASPORTO
6. PESCA
7. DETTAGLIANTI
8. COOPERATIVE SOCIALI
9. CONSORZI FRA COOPERATIVE

# LEGACOOOP

## Come funziona una cooperativa

Lo scopo mutualistico

# Scopo mutualistico

- ❑ Lo scopo prevalentemente mutualistico delle cooperative consiste nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato (relazione al cod. civ. par. 1045).
- ❑ La riforma del 2003:
  - Cooperative a mutualità prevalente;
  - Cooperative diverse (a mutualità non prevalente).

# Scopo mutualistico - quadro normativo

- Art. 2511 c.c. – Società cooperative
- Art. 2512 c.c. – Cooperative a mutualità prevalente
- Art. 2513 c.c. – Criteri per la definizione della prevalenza
- Art. 2514 c.c. – Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente
- D.M. 30.12.2005 – Decreto regimi derogatori
- Art. 2545 *octies* c.c. – Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente

# Mutualità

- Cooperative di consumo utenza e servizi: offrire ai soci beni e servizi a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli del mercato;
- Cooperative di produzione e lavoro: offrire ai soci migliori occasioni di lavoro rispetto a quelle del mercato;
- Cooperative di conferimento: offrire la miglior remunerazione ai soci per i beni conferiti e i servizi prestati.

# Vantaggi mutualistici per i soci

- Valorizzazione del rapporto di scambio mutualistico
- Benefici economico patrimoniali: patrimonio intergenerazionale e ristorni
- Partecipazione attiva nell'impresa sociale

# Mutualità gestionale, condizioni generali di prevalenza: Articolo 2512

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

# Mutualità soggettiva: misura dell'intensità mutualistica: Articolo 2513

Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

- a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'art. 2425, c. 1, punto A1
- b) il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, c. 1, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
- c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi dei servizi di cui all'art. 2425, c. 1, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'art. 2425, c. 1, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

# **Criteria per la definizione della prevalenza – Decreto derogatorio 31.12.2005 (1)**

## **Cooperative di lavoro e miste**

- Non si computa, ai fini del calcolo di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c., il costo del lavoro delle unità lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro o di convenzione con la pubblica amministrazione, né il costo del lavoro delle unità lavorative che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio della cooperativa.
- Non si computa, altresì, il costo del lavoro delle unità lavorative non socie di nazionalità straniera impiegate in attività svolte dalla cooperativa fuori dai confini della Repubblica italiana.

## **Cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica**

- Non si computano tra i ricavi i corrispettivi derivanti dalla prestazione del servizio di fornitura di energia in base a rapporti obbligatori imposti.

# Criteri per la definizione della prevalenza

## – Decreto derogatorio 31.12.2005 (2)

### **Cooperative agricole di allevamento e di conduzione**

- Nelle cooperative di allevamento la condizione di prevalenza è rispettata quando dai terreni dei soci e delle cooperative sono ottenibili almeno un quarto dei mangimi necessari per l'allevamento stesso.
- Nelle cooperative agricole per la conduzione associata di terreni, la condizione di prevalenza è rispettata quando l'estensione dei terreni coltivati dai soci supera il 50% dell'estensione totale dei terreni condotti dalla cooperativa.

### **Enti di formazione costituiti in forma cooperativa**

- Non si computano, ai fini del calcolo del requisito della prevalenza mutualistica di cui all'art. 2513 c.c., i finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività di formazione in favore di utenti terzi.

### **Cooperative per il commercio equo e solidale**

- Sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art. 2513 c.c., le cooperative che operano prevalentemente nei settori di particolare rilevanza sociale, quali le attività di commercio equo e solidale.
- Per attività di commercio equo e solidale si intende la vendita, effettuata anche con l'impiego di attività volontaria dei soci della cooperativa, di prodotti che le cooperative o loro consorzi acquistano direttamente da imprese di Stati in via di sviluppo o da cooperative sociali di tipo b) ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 con garanzia di pagamento di un prezzo minimo indipendentemente dalle normali fluttuazioni delle condizioni di mercato.

# **Criteria per la definizione della prevalenza**

## **Decreto derogatorio 31.12.2005 (3)**

### **Società finanziarie**

- Le società finanziarie, costituite in forma cooperativa ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate cooperative a mutualità prevalente qualora rispettino i requisiti di cui all'art. 2514 del codice civile.

### **Cooperative giornalistiche**

- Nelle cooperative giornalistiche di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416 non si computa il costo del lavoro dei soggetti con i quali la cooperativa instaura, nei limiti e alle condizioni previste da disposizioni di legge, rapporti di lavoro occasionale.

### **Cooperative di consumo operanti nei territori montani**

- Le cooperative di consumo operanti esclusivamente nei comuni montani, come individuati dalla legislazione vigente e con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, si intendono a mutualità prevalente.

# Mutualità oggettiva: espressa previsione statutaria: Articolo 2514 c.c.

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

- a) il **divieto di distribuire i dividendi** in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il **divieto di remunerare gli strumenti finanziari** offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il **divieto di distribuire le riserve** fra i soci cooperatori;
- d) l'**obbligo di devoluzione**, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

# Articolo 2545-ter c.c.

Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

# LEGACOOOP

## Come funziona una cooperativa

Il socio

# Il rapporto sociale

## Art. 2522 c.c. - Numero dei soci

Una cooperativa:

- può essere costituita da almeno 3 soci se i medesimi sono persone fisiche e se la società adotta le norme della SRL
- la legge **determina il numero minimo** dei soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative

# Categorie di soci

## SOCI COOPERATORI

- soci cooperatori ordinari
- soci cooperatori in formazione (c.d. soci speciali)

## SOCI FINANZIATORI

- sovventori legge 59/92
- altri finanziatori

## SOCIO VOLONTARIO

- solo coop sociali L.381/91
- max 50% del totale soci

# Categorie di soci

## **SOCI COOPERATORI**

- Sono soci cooperatori coloro che partecipano alla vita della cooperativa mediante appositi rapporti di scambio mutualistico per l'ottenimento dei vantaggi connessi con lo svolgimento delle attività mutualistiche previste nell'oggetto sociale della cooperativa stessa

## **SOCI FINANZIATORI**

- Sono soci finanziatori coloro che partecipano al raggiungimento dei fini mutualistici solo mediante l'utilizzo di strumenti finanziari tramite la sottoscrizione e il versamento di capitale a solo titolo di investimento

# Soci in formazione

Il **3° comma dell'art. 2527** concede la possibilità di ammettere in cooperativa il socio cooperatore “in formazione”

- la previsione in esame è rivolta a favorire la formazione del socio ovvero il suo inserimento nell'impresa
- la figura del socio in formazione deve trovare regolamentazione statutaria che determinerà i diritti e gli obblighi per l'ammissione e per la gestione del particolare rapporto
- i soci in formazione non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori
- al termine di un periodo comunque non superiore a 5 anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori

# Soci: capitale e quota sociale

Le cooperative sono società a **capitale variabile**.

- non è previsto un ammontare prestabilito
- il *principio della porta aperta* consente l'entrata e uscita dei soci senza modificare l'atto costitutivo

## Quota sociale

- Minimo 25 euro
- Versamento 25% al momento dell'ammissione (non obbligatorio - *facoltà statutaria*)
- Tassa di ammissione (*facoltà statutaria*)
- Sovraprezzo (*facoltà statutaria*)

# Diritti dei soci delle cooperative SPA

I soci delle cooperative SPA, per il combinato disposto dell'art. 2545-bis e dell'art. 2422 del codice civile, hanno diritto di esaminare:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- il libro delle adunanze e deliberazioni del comitato esecutivo (se esiste).

# Diritti dei soci delle cooperative SPA

L'esame in discorso può aver luogo se viene richiesto:

- a) nelle cooperative che hanno fino a 3 mila soci, da almeno un decimo del numero complessivo dei soci;
- b) nelle cooperative che hanno più di 3 mila soci, da almeno un ventesimo del numero complessivo dei soci.

I diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti (regola già prevista dall'art. 1 della legge n. 59 del 1992) o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

# Diritti dei soci delle cooperative SRL

I soci delle cooperative che applicano la disciplina delle società a responsabilità limitata, che non partecipano all'amministrazione della società stessa, ai sensi dell'art. 2476, 2° comma, cod. civ., hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione

# LEGACOOP

## Come funziona una cooperativa

Destinazione degli utili e il ristorno

# Destinazione degli utili

- Ogni anno una parte degli utili (30%) deve essere destinata a riserva indivisibile
- Il 3% degli utili deve obbligatoriamente essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (*principio della mutualità esterna*)
- Divieto di distribuire dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato – *due punti in più per gli strumenti finanziari detenuti dai soci cooperatori*
- Una quota degli utili di esercizio può essere destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
- Una quota dell'utile può essere destinata a **RISTORNO COOPERATIVO**

# Il ristorno

- Il ristorno costituisce il **vantaggio mutualistico essenziale** dell'essere e del fare impresa cooperativa.
- E' l'istituto giuridico con il quale **si realizza la mutualità**, cioè si compendia il vantaggio economico per il socio, commisurato al grado di partecipazione del socio stesso alla vita e all'attività della cooperativa.
- In altri termini rappresenta la modalità di **attribuzione al socio del beneficio** che l'ente cooperativo consegue attraverso lo scambio mutualistico intrattenuto.

# Il ristorno

C.C., art. 2545-sexies	Ristori
C.C., art. 2521	Atto costitutivo
C.C., art. 2516	Rapporti con i soci
L. 03.04.01, n. 142, art. 3	Trattamento economico del socio lavoratore
D.P.R. 29.09.73, n. 601, art. 12	Somme ammesse in deduzione dal reddito
D.L. 15.04.2002, n. 63, art. 6	Ristori, trattamento tributario

# Il ristorno

## Differenza con il dividendo

- Il ristorno dipende dallo scambio mutualistico e dalla sua intensità
- Il dividendo dipende valore della quota sociale o delle azioni in possesso del socio

## Soggetti beneficiari

- Sono beneficiari dei ristorni i soci cooperatori a condizione che abbiano concretizzato scambi o apporti mutualistici nel periodo di riferimento
- Restano esclusi dall'attribuzione dei ristorni quei soci che sono rimasti inattivi cioè che non hanno effettuato scambi o apporti mutualistici.

## Esiste un “diritto al ristorno”

- Non sussiste il diritto garantito al ristorno a favore del socio né l'obbligo della cooperativa alla sua attribuzione, ma con i nuovi principi OIC in materia cooperativa....

# Il ristorno

## **Criterio, modalità e limiti di attribuzione**

Il criterio di attribuzione dei ristorni è retto da parametri di tipo quantitativo e qualitativo I ristorni possono essere attribuiti:

- **in denaro**
- **mediante aumento del capitale sociale**
- **mediante emissione di strumenti finanziari.**

I limiti sono fissati solo per i soci delle cooperative di lavoro nella misura del 30% dei trattamenti retributivi complessivi a ciascun socio

# Il ristorno

## Trattamento contabile dei ristorni

- Con l'introduzione dei paragrafi 23A e 23B al principio OIC 28, si è pervenuti ad una formulazione di equilibrio che fa salva la possibilità di un doppio metodo di contabilizzazione
- la soluzione ideata dall'OIC fa “perno sull'esistenza, o meno, di un' obbligazione derivante dallo statuto o regolamento della società cooperativa alla data di chiusura dell'esercizio.

# Il ristorno

## Trattamento contabile dei ristorni

- Nel caso in cui non sia previsto un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, il ristorno sarà contabilizzato nell'esercizio in cui l'assemblea dei soci delibera l'attribuzione del ristorno ai soci, al pari di una distribuzione di utile. E ciò, pur ribadendo e rimarcando la differenza essenziale tra utili e ristorni.
- Nel caso sia previsto un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, il ristorno stesso sarà rilevato quale componente di conto economico nell'esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore. Il regolamento potrà dettare anche le specifiche condizioni che consentano di evitarne la ripartizione ogni qual volta possa essere danneggiata la tenuta economica della cooperativa

# Il ristorno

## La base di computo

- La base di computo è differenziata a seconda del tipo di cooperativa ed il computo dovrà essere conforme alle previsioni statutarie o di regolamento

## La determinazione del ristorno

- individuare la percentuale di scambio mutualistico;
- individuare l'avanzo della gestione mutualistica;
- Individuare la misura massima complessiva attribuibile ai soci;
- verificare la capienza del ristorno nel risultato dell'esercizio;
- Individuare la misura del ristorno attribuibile a ciascun socio.

# Il ristorno

## La determinazione del ristorno

### Rispetto dei limiti imposti dalla legge

- **Per le cooperative di lavoro** è necessario determinare la misura massima del ristorno attribuibile ai soci in base al limite del **30%** previsto dall'art. 3 della legge n. 142 del 2001
- **Trattamenti retributivi complessivi corrisposti ai soci\*30%**

### Attribuzione del ristorno a ciascun socio

La misura massima del ristorno attribuibile ai soci della cooperativa rappresenta il limite invalicabile entro il quale può essere ripartito il ristorno a ciascun socio che ne ha diritto

L'attribuzione del ristorno a ciascun socio dipende dalla metodologia e dai criteri adottati dalla cooperativa in sede statutaria o regolamentare nel rigoroso rispetto del parametro qualitativo e quantitativo previsto nell'art. 2545-sexies, comma 1

# LEGACOOOP

## Come funziona una cooperativa

Il prestito sociale e gli strumenti finanziari

# Prestito sociale

I soci possono finanziare la cooperativa anche attraverso il **prestito sociale** nel rispetto dei limiti e condizioni poste dalla normativa fiscale e finanziaria

- Art. 13, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 recante “*Finanziamenti dei soci*”
- Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) e relative Delibere Cicr e Banca d’Italia
- Istruzioni Banca d’Italia novembre 2016
- Legge di bilancio 2018 L. 205/2017 (*in attesa di provvedimento attuativo*)
- Regolamento Quadro Legacoop Nazionale

# STRUMENTI FINANZIARI

- **STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI** partecipano al rischio d'impresa (capitale di rischio)
- **STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI** titoli di debito (diritto al rimborso e alla remunerazione)

Appartengono alla categoria degli «strumenti finanziari» anche

- Soci sovventori (art.4 della L.59/92)
- Azioni di partecipazione cooperativa (art.5 della L.59/92)

# STRUMENTI FINANZIARI

## Articolo 2526

- L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.
- L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545 ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

# LEGACOOP

## Come funziona una cooperativa

La governance cooperativa: modello tradizionale

# La governance cooperativa

## QUADRO NORMATIVO

- Artt. 2380 e segg. c.c. – governance spa
- Art. 2475 e segg. c.c. – governance srl
- Art. 2538 e segg. c.c. – disciplina specifica per le cooperative


# La governance cooperativa: quale modello

## Articolo 2519 c.c. – Norme applicabili

Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a **1.438.000** euro (DECRETO 8 agosto 2024).

# Il sistema tradizionale



Modello con maggiore diffusione, offre garanzia elevate, crea una netta separazione tra l'amministrazione ed il controllo i cui organi vengono eletti separatamente dall'assemblea.

# La governance cooperativa: Assemblea dei soci

- Può essere ordinaria o straordinaria, a seconda degli argomenti posti all'ordine del giorno
- Deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120/180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (approvazione del bilancio)
- È convocata dal consiglio d'amministrazione

# Assemblea dei soci

## *Assemblea ordinaria*

- Nomina e revoca l'organo amministrativo e l'organo di controllo
- Approva il bilancio d'esercizio e la destinazione dell'utile
- Approva i regolamenti
- .....

## *Assemblea straordinaria*

- Modifica lo statuto
- Emette strumenti finanziari
- Delibera operazioni di fusione/scissione
- Delibera la liquidazione della società
- .....

# Assemblea dei soci: funzionamento

- Diritto di voto: soci iscritti da almeno 90 giorni
- Voto per testa con le seguenti deroghe (*se previste in statuto*):
  - **Persone giuridiche** max 5 voti
  - **Voto plurimo** nelle coop.ve 2°grado (vincolo individuale 1/10 e generale 1/3 dei presenti)
  - **Voto ai soci finanziatori** (max 1/3 voti dei presenti); *disciplina statutaria del voto di soci sia operatori che finanziatori*
  - **Voto ai soci speciali** (ridotto/senza diritto di voto)
  - Delega di voto (coop-srl non è possibile; coop-spa max 10 voti *stabilire in statuto se n° inferiore*)
  - Voto per corrispondenza (*è necessario prevederlo in statuto*)

# Il consiglio di amministrazione

Ha il compito di **gestire la cooperativa**, secondo l'indirizzo strategico determinato dall'assemblea dei soci e nei limiti fissati dallo statuto e dai regolamenti

Spettano al cda i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione

- redazione del bilancio
- tenuta dei libri sociali (libro soci, verbali assemblee, verbali cda)
- formulazione piani strategici
- assetto organizzativo
- ammissioni-recessi-esclusioni soci
- relazione sulla situazione mutualistica (art.2545 c.c.)
- .....

# Il consiglio di amministrazione

## Composizione

- minimo **3 consiglieri** (*da 1/01/18 non è più possibile nominare l'amministratore unico*)
- Maggioranza SOCI COOPERATORI
- Soci finanziatori max 1/3 (*facoltà statutaria prevederli*)
- Amministratori non soci in minoranza (*facoltà statutaria prevederli*)
- Scelta da parte di categorie di soci (nozione di categoria; modalità di elezione; peso proporzionale delle categorie  *disciplina statuto/regolamento*)
- Cumulo incarichi (*autonomia statutaria*)
- Durata max **3 esercizi** (*vietata la nomina a tempo indeterminato*)
- Limiti alla rieleggibilità (*lo statuto li può prevedere*)

# Revisione legale dei conti

Può essere affidata al Collegio Sindacale oppure a un Revisore esterno o a una Società di revisione

Soluzioni possibili (*da prevedere in statuto*)

- COLLEGIO SINDACALE che effettua sia il controllo amministrativo che la revisione legale (tutti i membri devono essere Revisori Contabili)

oppure

- COLLEGIO SINDACALE controllo amministrativo (1 eff.+1 suppl. Revisori Contabili i restanti Albi Professionali o Docenti Universitari) e REVISORE ESTERNO revisione legale (REVISORE UNICO O SOCIETA' DI REVISIONE)

***E' obbligatorio collegio sindacale + società di revisione quando viene redatto il bilancio consolidato o quando vengono emessi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico***

# Collegio Sindacale

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti e solo nelle coop-srl è possibile nominare il SINDACO UNICO

Vigila su:

- osservanza della legge e dello statuto
- rispetto dei principi di corretta amministrazione (adeguatezza
- assetto organizzativo, amministrativo e contabile, rispetto dello scopo mutualistico)

Partecipa a tutte le riunioni degli organi sociali (cda, assemblee ed eventuali comitati esecutivi)

Verifiche ogni 90 giorni e relazione annuale al bilancio

# Collegio Sindacale

## **Obbligo di nomina ai sensi c.c.:**

Limiti dimensionali art. 2435bis c.c. (*superare 2 limiti per 2 anni consecutivi*)

- Attivo >4.400.000 €
- Ricavi >8.800.000 €
- Dipendenti medi >50

Emissione di strumenti finanziari non partecipativi

Obbligo redazione del bilancio consolidato

Controllo di una società obbligata alla revisione legale

**Se è previsto l'obbligo nello statuto**


***L'obbligo di nomina del collegio sindacale comporta l'obbligo anche della revisione legale***

# LEGACOOOP

## Come funziona una cooperativa

La governance cooperativa: modello dualistico e modello monistico

# Il sistema dualistico



# Il sistema dualistico

Sottrarre il potere di gestione dell'impresa all'influenza della proprietà mediante la creazione di due distinti organi separati:

1. il Consiglio di Sorveglianza (organo di controllo);
2. il Consiglio di Gestione (organo amministrativo).

Modello adatto in presenza di manager esterni, con bassa interferenza dei soci, diretto agli enti che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

# Il sistema dualistico

Sottrarre il potere di gestione dell'impresa all'influenza della proprietà mediante la creazione di due distinti organi separati:

1. il Consiglio di Sorveglianza (organo di controllo);
2. il Consiglio di Gestione (organo amministrativo).

Modello adatto in presenza di manager esterni, con bassa interferenza dei soci, diretto agli enti che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

# Il sistema dualistico: caratteristiche del CdS

- Nominato dall'Assemblea dei Soci (art. 2409-*duodecies*, comma 2, cod. civ.);
- Minimo tre membri, facoltà di scelta anche tra i non soci (art. 2409-*duodecies*, comma 1, cod. civ.);
- I componenti durano in carica tre esercizi (art. 2409-*duodecies*, comma 3, cod. civ.);
- Almeno un componente scelto deve essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili (art. 2409-*duodecies*, comma 4, cod. civ.);
- I membri sono rieleggibili e revocabili dall'Assemblea anche senza giusta causa (art. 2409-*duodecies*, comma 5, cod. civ.);
- Possibilità di subordinare l'assunzione di carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità e professionalità (art. 2409-*duodecies*, comma 6, cod. civ.);
- Il Presidente è eletto dall'Assemblea (art. 2409-*duodecies*, comma 8, cod. civ.);
- Incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di Gestione (art. 2409-*duodecies*, comma 9, lettera b), cod. civ.)

# Il sistema dualistico: funzioni del CdS

- nomina e revoca componenti Consiglio di Gestione (funzione Assemblea nel sistema tradizionale, c.d. “di indirizzo”);
- approva bilancio di esercizio (funzione “di indirizzo”) a meno che non venga rinviato all’Assemblea;
- vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (funzione “di controllo” propria del Collegio Sindacale nel sistema tradizionale);
- promuove azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Gestione;
- riferisce per iscritto, almeno una volta all’anno all’Assemblea sull’attività di vigilanza svolta ex art. 2403 cod. civ;
- relaziona sul carattere mutualistico della cooperativa ex art. 2545 c.c.;
- Min 1 revisore legale (2409 duodecies cod. civ.);
- Max 1/3 eletti da possessori di strumenti finanziari (art. 2542, co. 3 e 4 cod. civ.).

# Il sistema dualistico: funzioni del CdG

Gestione esclusiva dell'impresa attraverso il compimento di operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale;

Facoltà di delega dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti.

# Il sistema monistico



# Il sistema monistico: finalità

- Ridurre i costi di gestione e, contemporaneamente, garantire una migliore circolazione, sia qualitativa che quantitativa, delle informazioni mediante la nomina del Consiglio di Amministrazione (organo amministrativo) che, a sua volta, nominerà al suo interno il Comitato per il controllo sulla gestione (organo di controllo).
- Presenta una struttura semplificata e flessibile, consente una buona circolazione delle informazioni tra gli organi di amministrazione e di controllo con conseguente risparmio di tempi e costi.

# Il sistema monistico: criticità

- I membri del Comitato per il controllo sulla gestione sono scelti tra quelli del Consiglio di Amministrazione: l'organo *controllante* è parte integrante di quello *controllato*;
- Necessità di garantire l'assoluta ed effettiva *indipendenza* dei componenti del Comitato per il controllo sulla gestione.

# LEGACOOOP

## Come funziona una cooperativa

La vigilanza cooperativa

# La vigilanza cooperativa – revisione ministeriale

- Tutte le cooperative sono sottoposte alla “**revisione ministeriale**” effettuata da funzionari designati dalle Associazioni cooperative (Legacoop per i propri associati) o direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico per le cooperative non associate a centrali cooperative, con frequenza annuale o biennale
- Contributo di revisione da versare a inizio biennio (anno dispari) secondo parametri fissati da DM (soci, capitale, fatturato) – min.280€ max.3.570€
- Enti soggetti a **revisione annuale**:
  - ✓ Fatturato > 27.070.247,88
  - ✓ Controllo srl
  - ✓ Cooperative sociali
  - ✓ Coop. edificatrici iscritte all’Albo
  - ✓ Coop. soggette a certificazione di bilancio

# La vigilanza cooperativa – revisione ministeriale

## Esito della revisione:

- Rilascio attestato
- Diffida a sanare irregolarità (max 90 gg. -> accertamento)
- Richiesta provvedimenti (invio proposta al Mise):
  - ✓ liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.
  - ✓ gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545 sexiesdecies c.c.
  - ✓ scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c.
    - con nomina del liquidatore
    - senza nomina del liquidatore
  - ✓ sostituzione dei liquidatori ai sensi dell'art. 2545 octiesdecies c.c.
  - ✓ cancellazione dal Registro Imprese ai sensi del secondo comma dell'art. 2545 octiesdecies c.c.